

Legge regionale 25 settembre 2015 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.

Art. 44

(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 16/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.>>.